



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA “DIRITTO ANNUALE”

Oggetto: *D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, aggiornato all’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120 – Cancellazione d’ufficio di n. 11 imprese individuali ex art. 2, comma primo, lett. b) ed art. 4.*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli artt. 2188 c.c. e 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” che rispettivamente, istituiscono e disciplinano del Registro delle Imprese;

Visto, al riguardo, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante “*Regolamento d’attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile*”;

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato “*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*”

Viste, per le finalità che qui interessano, la Legge 8 agosto 1985, n. 443 “*Legge-quadro per l’artigianato*”, la Legge Regionale 17 febbraio 2015, n. 3 “*Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*” e s.m.i. nonché il Regolamento Regionale di attuazione 4 agosto 2016, n. 17 “*Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio*”;

Tenuto conto che l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, significativamente rubricato “*Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi*” prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore, novellando le precedenti disposizioni che prevedevano la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Rammentato che, con la precedente Disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità operative già applicate al procedimento di cancellazione di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, come condivise con il Giudice del Registro delle Imprese;

Considerato che le disposizioni normative citate si inquadrano nell'ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell'anagrafe del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute;

Preso, dunque, atto dell'elenco predisposto da Infocamere S.C.p.A. sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Roma;

Verificato che, agli accertamenti compiuti attraverso il collegamento on-line con l'Anagrafica di Roma Capitale, con l'Anagrafica Tributaria nonché dalle verifiche svolte presso i Comuni dell'area metropolitana di Roma Capitale e nel restante territorio nazionale, i soggetti intestatari delle imprese individuali in elenco risultano essere irreperibili.;

Tenuto conto che, alla luce quanto sopra, sono state individuate n. 11 imprese che rientrano nella fattispecie di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, art. 2, primo comma, lett. b) che prevede la cancellazione d'ufficio delle imprese individuali per irreperibilità dell'imprenditore e che, in fase di istruttoria, è emerso che per le sopra citate imprese persisteva l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;

Effettuata la comunicazione al suddetto Albo, dell'accertamento di cui sopra ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 247/2004;

Vista la conseguente Deliberazione n. 10 del 20/03/2023 con la quale il Commissario *ad acta* presso la Commissione provinciale dell'artigianato ha disposto l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, delle sopra citate imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane, per le quali è stata riscontrata l'irreperibilità dell'imprenditore;

Essendo stato notiziato l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, alle imprese individuali interessate, tramite Comunicazione prot. 60401/2023, pubblicata all'Albo camerale dal 22/03/2023 al 05/04/2023;

Ravvisato che è decorso il termine di 45 giorni, indicato nel preavviso di cancellazione, senza che sia stato aggiornato da parte degli interessati l'indirizzo di residenza né sia stata presentata alcuna regolare domanda di cancellazione, né tantomeno siano state comunicate osservazioni opportunamente documentate, secondo il disposto dell'art. 10 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;

Considerata, da ultimo, che con Deliberazione del 12 maggio 2023 prot.143385/2023, il Commissario ad acta ha disposto la cancellazione delle posizioni in elenco dall'Albo delle imprese artigiane e che con avviso prot. 146574/2023 del 12 maggio 2023, il Conservatore del Registro delle Imprese ha dato notizia del suddetto provvedimento;

DISPONE

la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett b), del D.P.R. n. 247/2004, per irreperibilità del titolare, di n. 11 imprese individuali, di cui all'elenco **Allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante comunicazione all'Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d'ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo.

Nei quindici giorni successivi alla comunicazione, è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

Roma, data del protocollo

IL CONSERVATORE
(Barbara Cavalli)

ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE			
ai sensi dell'Art. 40 DL 76/2020 dell'art. 2 D.P.R. 247/2004 comma 1, lettera B)			
"irreperibilità dell'imprenditore"			
N° Progr.	R.E.A.	CODICE FISCALE	Denominazione
1	732960	GSRKZY57M19Z127U	GASIOROWSKI KRZYSZTOF
2	739188	NSTFNC46A01H501L	NASTRI FRANCESCO
3	742711	BCCLCN62H30H501Q	BACCARINI LUCIANO
4	746308	SRRSFN62S06H501P	SARRA STEFANO
5	749136	LNIYHN53E03Z210Y	LIN YUSHEN
6	753891	MRLMSM61P04H501T	MORELLI MASSIMO
7	774268	SLLVCN57D28M253N	SELLITTO VINCENZO
8	777675	SPGFRZ65H04H501Q	SPAGNOLI FABRIZIO
9	785741	SNGLRT57C51H501Y	SANGREGORIO LIBERATA ANNA
10	792101	PTZCLD59A10B745K	PUTZOLU CLAUDIO
11	793040	DMTRTI64E60F839Z	DI MATTEO RITA